



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

(Ultima modificazione: D.R. n. 360 del 19 Febbraio 2018)

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le operazioni elettorali per l'elezione del Rettore, a norma dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

(Elettorato attivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, per l'elezione del Rettore hanno diritto di voto:
 - a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;
 - b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) dirigenti amministrativi;
 - d) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici;
 - e) studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi.

Hanno la legittimazione elettorale attiva, relativamente ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e agli assegnisti di cui alla lettera e), coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione.

Hanno la legittimazione elettorale attiva gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie dell'anno accademico un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione.

2. Hanno la legittimazione elettorale attiva anche i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

Art. 3

(Elettorato passivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 2, dello Statuto, il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.
2. La legittimazione elettorale passiva è riservata ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Art. 4

(Indizione delle elezioni)

1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è convocato dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni.
2. Nel decreto di indizione il Decano indica il calendario delle elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, allocati tutti nel plesso centrale, nei quali gli aventi diritto al voto sono ripartiti in ordine alfabetico, secondo le seguenti quattro categorie: 1) professori di ruolo, ricercatori a tempo

indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, dirigenti amministrativi; 2) studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi; 3) ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010; 4) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici.

3. Il decreto del Decano di indizione delle elezioni del Rettore è reso noto mediante:

- a) pubblicazione nell'Albo on line dell'Ateneo;
- b) pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
- c) invio tramite posta elettronica certificata alle università italiane.

4. Con successivo decreto il Decano provvede alla nomina dei componenti dei seggi.

Art. 5

(Candidature e programmi)

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano, presso la Direzione Generale dell'Ateneo, le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo in apposita sezione. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato nei termini la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.

2. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale, e viene formalizzato al Presidente del seggio n. 1. Il ritiro delle candidature è immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato, a cura e spese dell'amministrazione universitaria, sul sito web dell'Ateneo e mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali. I voti eventualmente espressi in favore dei candidati che hanno ritirato la loro candidatura sono nulli.

Art. 6

(Modalità delle votazioni)

1. I voti sono espressi su schede appositamente predisposte dall'amministrazione universitaria, apponendo il segno di croce sul nome prestampato del candidato prescelto o sul riquadro ad esso corrispondente. Nella scheda i candidati sono indicati secondo ordine alfabetico.

2. Il conteggio dei voti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici, degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi è computato ai sensi del successivo art. 7.

3. La votazione per l'elezione del Rettore ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Al fine della determinazione delle maggioranze indicate nel presente comma, il numero dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi votanti e quello degli aventi diritto è conteggiato con la stessa modalità prevista dall'art. 7 del presente regolamento.

4. Ove nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 7

(Conteggio del voto dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici, degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi)

1. Il voto dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 è conteggiato nella misura del trenta per cento. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5.

Ricercatori TD: (voti equivalenti) candidato 1 = (voti effettivi) candidato 1 x 30%

2. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del venticinque per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. Il numero dei voti equivalenti da attribuire ad ogni singolo candidato è il risultato del prodotto tra il numero dei voti effettivi del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici attribuiti al singolo candidato, moltiplicato per il rapporto tra il venticinque per cento del numero totale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato avente diritto al voto e il numero complessivo del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici avente diritto al voto. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5.

Personale TA: (voti equivalenti) candidato1 = (voti effettivi) candidato1 x 25% $\frac{N \text{ professori\&ricercatori}}{N \text{ aventi diritto}}$

3. Il voto degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento. Il numero dei voti equivalenti da attribuire ad ogni singolo candidato è il risultato del prodotto tra il numero dei voti effettivi degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi attribuiti al singolo candidato, moltiplicato per il rapporto tra il trenta per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento e il numero complessivo degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi avente diritto al voto. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5.

Stud. Dott.Ass.Spec: (voti equivalenti) candidato1 = (voti effettivi) candidato1 x 30% $\frac{N \text{ totale rappresentanti}}{N \text{ aventi diritto}}$

4. Al fine di effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti, il numero complessivo degli aventi diritto al voto è quello risultante un giorno prima la data fissata per le votazioni, dalle apposite liste predisposte dagli uffici competenti. Variazioni successive alla suddetta data saranno ininfluenti.

Art. 8

(Operazioni di scrutinio)

1. Terminate le operazioni di voto, sigillate le urne, alle ore 8.30 del giorno immediatamente seguente si procede – ad esclusione del seggio n. 1 – alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dei seggi.
2. Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati sigillati con la firma del Presidente e del segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n. 1. Questi, dopo aver collazionato i risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del seggio n. 1. Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n. 1, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto che verrà proclamato dal Decano.